

Oggetto : **Permesso breve**

Il /la sottoscritto/a _____

In servizio presso codesto istituto in qualità di _____

CHIEDE

Di poter fruire per particolari esigenze personali di un permesso breve a norma dell'art. 16 del C.C.N.L.

Comparto Scuola per il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

_____ sottoscritt_____ dichiara di essere a conoscenza del fatto che il Dirigente Scolastico ha la facoltà di chiedere il recupero delle ore concesse entro i 60 giorni successivi e che, trascorso tale termine, il recupero non è più dovuto, ma verrà operata la trattenuta economica di una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per le ore non recuperate, se tale mancato recupero sarà da attribuire all'interessato (art. 16 quarto comma).

Sant'Agata Bolognese, _____

(Firma)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Via 2 Agosto 1980, 15/A
40019 – Sant'Agata Bolognese (BO)

Prot.° _____

Data _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-Vista la presente domanda;

-Considerato che il richiedente durante il corrente anno scolastico ha già usufruito di n.° _____ ore di permessi ;

-Accertata la possibilità della sostituzione con personale in servizio,

-Visto l'art. 16 del C.C.N.L. 24/07/2003 Comparto Scuola.

CONCEDE

Il permesso breve richiesto.

Visto: Il referente di plesso

Visto: Il D.S.G.A.
(Rag. Umberto Laiso)

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Cristina Mirabella)

ART. 16 - Permessi brevi.

1. Compatibile con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con Contratto a tempo determinato, possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e comunque, per il personale docente fino ad un massimo di 2 ore. Per il personale docente i permessi si riferiscono, a unità orarie.

2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale ATA, per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate o più soluzione in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

5. Per il personale la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
